



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*

*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



## Stagione Sportiva 2025/2026

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 45/CSAT del 7 Maggio 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 6 Maggio 2026  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. I. Simeone; Dott. D. Posillipo.**

**Reclamo della società RICIGLIANO in riferimento al C.U. n. 107 del 27/04/2026.**

**Gara – Ricigliano / San Valentino 1975 del 26.04.2026 – Campionato Seconda Categoria - "i".**

**Squalifica Fasulo Antonio 5 gare - ammenda 300 euro- perdita della gara**

La società Ricigliano proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul CU n.107 del 27/4/2026 con la quale il Gst aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società nonché aveva inflitto ad entrambe le società l'ammenda di euro 300.00 cadauno e la squalifica per cinque giornate ai calciatori LA Rocca Raffale e Fasulo Antonio. In particolare il reclamo proposto, secondo quanto asserito dalla società Ricigliano, appariva fondato dal momento che il DDG nel referto aveva rappresentato i fatti verificatisi in modo non conforme ed inesatto. Infatti, proseguiva la reclamante, alcuna responsabilità era ascrivibile ai suoi tesserati che invece tenevano un comportamento responsabile e collaborativo diretto a ristabilire la calma. Le condizioni minime di sicurezza non erano mai venute meno per cui la gara poteva essere portata a termine regolarmente e la decisione della sospensione definitiva della stessa era sproporzionata rispetto ai fatti per come accaduti. In relazione, poi, alla posizione del proprio calciatore Fasulo Antonio, la reclamante evidenziava che lo stesso non aveva posto in essere alcuna condotta aggressiva o antisportiva. Nel momento di maggiore tensione, il Fasulo, infatti, si allontanava dalla zona interessata della presunta rissa tant'è che il DDG nel referto di gara non riportava la espulsione del calciatore Fasulo. Concludeva la reclamante per la revoca, integrale in via principale, della decisione impugnata nonché, in via subordinata, chiedeva la ripetizione o la revisione del risultato. Ancora in via subordinata, la reclamante chiedeva la rideterminazione delle sanzioni disciplinari adottate in misura più equa e proporzionata ai fatti ivi compresa la posizione del calciatore Fasulo Antonio per il quale si chiedeva l'annullamento e/o la riduzione della squalifica.

La CSAT, preliminarmente, rileva che il reclamo, così come proposto, non risulta notificato alla controparte società e tale adempimento risulta essere necessario dal momento che la reclamante chiede la revoca dell'intera delibera del Gst per la parte in cui quest'ultimo aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società per 0-3 e/o la ripetizione della gara. Nella fattispecie, pertanto, la società Ricigliano non ha osservato, quanto disposto dall'art. 76 CGS laddove al punto 3 prevede espressamente l'invio del reclamo alla società controparte. Il reclamo appare, pertanto, inammissibile per quanto attiene la richieste di revisione del risultato. In relazione, poi, alla rideterminazione della altre sanzioni disciplinari inflitta al calciatore Fasulo Antonio, il reclamo appare non meritevole di accoglimento. Sebbene quanto asserito e descritto dalla reclamante appare in netto contrasto con quanto riportato dal DDG nel referto, la Corte adita evidenzia come quest'ultimo è prova privilegiata e il DDG con dovizia di particolari descrive i fatti per come verificatisi. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Dichiara, inammissibile il reclamo per la parte in cui si chiede la revoca della delibera relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 per i motivi innanzi esposti, conferma per il resto i provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 107 del 27/04/2026.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 6.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. I. Simeone; Dott. D. Posillipo.**

**RICHIESTA TESSERATO BARBELLA FRANCESCO**

- Visto l'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina gli strumenti di giustizia riparativa;
- Considerato che la giustizia sportiva, oltre alla funzione sanzionatoria, persegue finalità educative e di reintegrazione dei soggetti coinvolti;
- Preso atto dei fatti accertati nel procedimento pubblicato sul C.U. n.41/CSAT del 16/04/2026, relativi alla condotta posta in essere dal calciatore sig. **Barbella Francesco** della squalifica fino al 11/03/2027
- Rilevato che la condotta, pur sanzionabile, si presta a percorsi di responsabilizzazione e riparazione nei confronti dei soggetti lesi e dell'ordinamento sportivo;
- Valutata la disponibilità manifestata dal calciatore sig. Barbella Francesco ad intraprendere un percorso di giustizia riparativa, **PRESSO la sezione AIA di Torre Annunziata. P.Q.M.**

**DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 137 CGS, è disposto l'avvio di un percorso di giustizia riparativa volto alla ricomposizione del conflitto e alla responsabilizzazione del soggetto autore della condotta.

Accoglie l'istanza in epigrafe e, per l'effetto, commuta **la squalifica fino al 11/03/2027** originariamente irrogata al minore

sig. Barbella Francesco in ore 180 (centottanta) di attività rieducativa da espletarsi **presso la sezione AIA di Torre Annunziata entro il 12/09/2026**. Rilevato che non essendo materialmente possibile che il minore espleti tale attività entro lo scadere della squalifica dimezzata, come previsto dalla norma, **l'attività rieducativa andrà espletata entro il 28/02/2027**.

Decorsa tale data, l'Ente comunicherà a questa Corte l'avvenuto espletamento dell'attività.

La Corte si riserva di disporre il ripristino della sanzione originaria piena in caso di mancato completamento delle attività rieducative nei termini indicati.

Dispone la comunicazione del presente decreto alla parte.

Così deciso in Napoli, in data 6.05.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 7 Maggio 2026**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**